Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2022/0147(COD)

25.1.2023

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE
(COM(2022)0204 – C9-0175/2022 – 2022/0147(COD))

Relatrice per parere: Stéphanie Yon-Courtin

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Certi servizi finanziari ai consumatori sono disciplinati da specifici atti dell'Unione, che continuano ad applicarsi a detti servizi finanziari. Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno chiarire che, qualora un altro atto dell'Unione che disciplina specifici servizi finanziari contenga norme sulle informazioni precontrattuali o sull'esercizio del diritto di recesso, soltanto le rispettive disposizioni di tali altri atti dell'Unione dovrebbero applicarsi a detti specifici servizi finanziari ai consumatori, salvo diversamente disposto in tali atti. Ad esempio, quando si applica l'articolo 186 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[19], si applicano le norme relative al "termine di rinuncia" di cui alla direttiva 2009/138/CE e non le norme sul diritto di recesso di cui alla presente direttiva, e quando si applica l'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[20] le norme sul diritto di recesso di cui alla presente direttiva non dovrebbero applicarsi. Analogamente, alcuni atti dell'Unione che disciplinano specifici servizi finanziari[21] contengono norme ampie ed elaborate volte a garantire che i consumatori siano in grado di comprendere le caratteristiche essenziali del contratto proposto. Inoltre alcuni atti dell'Unione che disciplinano specifici servizi finanziari, come la	(13) Certi servizi finanziari ai consumatori sono disciplinati da specifici atti dell'Unione, che continuano ad applicarsi a detti servizi finanziari. Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno chiarire che, qualora un altro atto dell'Unione che disciplina specifici servizi finanziari contenga norme sulle informazioni precontrattuali o sull'esercizio del diritto di recesso, soltanto le rispettive disposizioni di tali altri atti dell'Unione dovrebbero applicarsi a detti specifici servizi finanziari ai consumatori, salvo diversamente disposto in tali atti. ***Le norme settoriali prevalgono sulle norme stabilite dalla presente direttiva.*** Ad esempio, quando si applica l'articolo 186 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[19], si applicano le norme relative al "termine di rinuncia" di cui alla direttiva 2009/138/CE e non le norme sul diritto di recesso di cui alla presente direttiva, e quando si applica l'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[20] le norme sul diritto di recesso di cui alla presente direttiva non dovrebbero applicarsi. Analogamente, alcuni atti dell'Unione che disciplinano specifici servizi finanziari[21] contengono norme ampie ed elaborate volte a garantire che i consumatori siano in grado di comprendere le caratteristiche essenziali del contratto proposto. Inoltre alcuni atti

direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali[22], stabiliscono già norme sulle spiegazioni adeguate che i professionisti devono fornire ai consumatori in merito al contratto proposto. Al fine di garantire la certezza del diritto, le norme sulle spiegazioni adeguate di cui alla presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai servizi finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione che disciplinano specifici servizi finanziari, contenenti norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto.

direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali[22], stabiliscono già norme sulle spiegazioni adeguate che i professionisti devono fornire ai consumatori in merito al contratto proposto. Al fine di garantire la certezza del diritto, le norme sulle spiegazioni adeguate di cui alla presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai servizi finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione che disciplinano specifici servizi finanziari, contenenti norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto.

---

[19] Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

[20] Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

[21] Ad esempio il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1), la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349), la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa

---

[19] Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

[20] Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

[21] Ad esempio il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1), la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349), la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa

(GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19), la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

[22] Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

(GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19), la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

[22] Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'impiego di mezzi di comunicazione a distanza non dovrebbe condurre a una diminuzione indebita dell'informazione fornita al consumatore. A fini di trasparenza, è opportuno stabilire obblighi riguardanti il momento in cui le informazioni dovrebbero essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza e le modalità con cui tali informazioni dovrebbero pervenire al consumatore. Per poter prendere decisioni con piena cognizione di causa, i consumatori dovrebbero ricevere le informazioni ***almeno un giorno*** prima della conclusione del contratto a distanza. Solo in casi eccezionali le informazioni possono essere fornite meno di un giorno prima della conclusione del contratto a distanza per servizi finanziari. Nel caso in cui il contratto sia concluso meno di un giorno prima, il professionista***, entro il termine stabilito,*** dovrebbe essere tenuto a	(17) L'impiego di mezzi di comunicazione a distanza non dovrebbe condurre a una diminuzione indebita dell'informazione fornita al consumatore. A fini di trasparenza, è opportuno stabilire obblighi riguardanti il momento in cui le informazioni dovrebbero essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza e le modalità con cui tali informazioni dovrebbero pervenire al consumatore. Per poter prendere decisioni con piena cognizione di causa, i consumatori dovrebbero ricevere le informazioni ***in tempo utile*** prima della conclusione del contratto a distanza. Solo in casi eccezionali le informazioni possono essere fornite meno di un giorno prima della conclusione del contratto a distanza per servizi finanziari. Nel caso in cui il contratto sia concluso meno di un giorno prima, il professionista dovrebbe essere tenuto a ricordare al consumatore ***almeno***

ricordare al consumatore la possibilità di recedere dal contratto a distanza per servizi finanziari.

un giorno e non oltre sette giorni dopo la conclusione del contratto la possibilità di recedere dal contratto a distanza per servizi finanziari.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Quando si forniscono informazioni precontrattuali per via elettronica, tali informazioni dovrebbero essere presentate in modo chiaro ***e*** comprensibile. A tale riguardo le informazioni potrebbero essere evidenziate, inquadrate e contestualizzate efficacemente all'interno dello schermo di visualizzazione. È stata sperimentata la tecnica della stratificazione, rivelatasi utile per alcuni servizi finanziari; i suoi utilizzi, in particolare la possibilità di presentare parti dettagliate delle informazioni attraverso pop-up o link a livelli accessori, dovrebbero essere incoraggiati. Un possibile modo per fornire informazioni precontrattuali è l'approccio che prevede l'uso di indici con rubriche espandibili. Al livello più alto, i consumatori potrebbero trovare gli argomenti principali, ciascuno dei quali espandibile con un clic, in modo da essere indirizzati verso una presentazione più dettagliata delle informazioni pertinenti. Il consumatore avrà così tutte le informazioni necessarie in un unico posto, conservando al tempo stesso il controllo su quali elementi verificare e in che momento. I consumatori dovrebbero avere la possibilità di scaricare tutto il documento informativo precontrattuale e salvarlo come documento a sé stante.	(22) Quando si forniscono informazioni precontrattuali per via elettronica, tali informazioni dovrebbero essere presentate in modo chiaro***, equo,*** comprensibile ***e non fuorviante***. A tale riguardo le informazioni potrebbero essere evidenziate, inquadrate e contestualizzate efficacemente all'interno dello schermo di visualizzazione. È stata sperimentata la tecnica della stratificazione, rivelatasi utile per alcuni servizi finanziari; i suoi utilizzi, in particolare la possibilità di presentare parti dettagliate delle informazioni attraverso pop-up o link a livelli accessori, dovrebbero essere incoraggiati. Un possibile modo per fornire informazioni precontrattuali è l'approccio che prevede l'uso di indici con rubriche espandibili. Al livello più alto, i consumatori potrebbero trovare gli argomenti principali, ciascuno dei quali espandibile con un clic, in modo da essere indirizzati verso una presentazione più dettagliata delle informazioni pertinenti. Il consumatore avrà così tutte le informazioni necessarie in un unico posto, conservando al tempo stesso il controllo su quali elementi verificare e in che momento. I consumatori dovrebbero avere la possibilità di scaricare tutto il documento informativo precontrattuale e salvarlo come documento a sé stante. ***Quando forniscono le informazioni pertinenti, i professionisti dovrebbero evitare di utilizzare dark pattern o altri elementi di progettazione***

fuorvianti.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Per i contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici, il professionista dovrebbe offrire al consumatore la possibilità di ***utilizzare*** un pulsante di recesso. Al fine di garantire l'uso efficace del pulsante di recesso, il professionista dovrebbe fare in modo che sia visibile e, quando il consumatore lo utilizza, il professionista dovrebbe documentarne adeguatamente l'uso.	(25) Per i contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici, il professionista dovrebbe offrire al consumatore la possibilità di ***recedere dal contratto in modo semplice, facile e rapido, ad esempio utilizzando*** un pulsante di recesso. Al fine di garantire l'uso efficace del pulsante di recesso, il professionista dovrebbe fare in modo che sia ***facile da trovare e chiaramente*** visibile e, quando il consumatore lo utilizza, il professionista dovrebbe documentarne adeguatamente l'uso.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) I consumatori possono aver bisogno di assistenza per decidere quale servizio finanziario sia il più adatto alle loro esigenze e alla loro situazione finanziaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che, prima della conclusione di un contratto di servizi finanziari a distanza, gli operatori forniscano tale assistenza in relazione ai servizi finanziari che offrono al consumatore, fornendo spiegazioni adeguate sulle informazioni pertinenti, comprese le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti. L'obbligo di fornire spiegazioni adeguate è particolarmente importante quando i consumatori intendono concludere un contratto di	(26) I consumatori possono aver bisogno di assistenza per decidere quale servizio finanziario sia il più adatto alle loro esigenze e alla loro situazione finanziaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che, prima della conclusione di un contratto di servizi finanziari a distanza, gli operatori forniscano tale assistenza in relazione ai servizi finanziari che offrono al consumatore, fornendo spiegazioni adeguate sulle informazioni pertinenti, comprese le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti. L'obbligo di fornire spiegazioni adeguate è particolarmente importante quando i consumatori intendono concludere un contratto di

servizi finanziari a distanza e il professionista fornisce spiegazioni tramite strumenti online. Per far sì che il consumatore comprenda gli effetti che il contratto può avere sulla sua situazione economica, il professionista dovrebbe ***sempre*** dargli la possibilità di ottenere l'intervento umano.	servizi finanziari a distanza e il professionista fornisce spiegazioni tramite strumenti online. Per far sì che il consumatore comprenda gli effetti che il contratto può avere sulla sua situazione economica, il professionista dovrebbe dargli la possibilità di ottenere l'intervento umano. ***Nell'attuazione di tale disposizione, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per trovare soluzioni proporzionate che tengano conto delle specificità delle piccole e micro imprese.***

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 ter – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1 ter) Gli articoli 1 e 2, l'articolo 3, paragrafi 2, 5 e 6, l'articolo 4, gli articoli da 16 bis a 16 sexies, l'articolo 19, gli articoli da 21 a 23, l'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e gli articoli 25 ***e*** 26 si applicano ai contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari.	"1 ter) Gli articoli 1 e 2, l'articolo 3, paragrafi 2, 5 e 6, l'articolo 4, ***l'articolo 11,*** gli articoli da 16 bis a 16 sexies, l'articolo 19, gli articoli da 21 a 23, l'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e gli articoli 25**,** 26 ***e 27*** si applicano ai contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 ter – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora non vi sia un contratto iniziale di servizio ma le operazioni successive o distinte della stessa natura siano eseguite scaglionate nel tempo tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 16 bis e 16

	quinquies si applicano solo all'esecuzione della prima operazione della serie di operazioni successive o distinte della stessa natura eseguite nel tempo. Tuttavia, ove nessuna operazione della stessa natura sia eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva sarà considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 16 bis e 16 quinquies.";

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ***ai consumatori***	Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:	1. ***In tempo utile,*** prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'identità e l'attività principale del professionista;	(a) l'identità e l'attività principale del professionista ***e, se del caso, quella del professionista per conto del quale agisce***;

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, così come il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione online che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, recante la data e l'orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;	(b) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, così come il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione online che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, recante la data e l'orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l'indirizzo geografico e l'identità***, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica*** del professionista per conto del quale agisce;

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***se diverso dall'***indirizzo ***fornito in conformità della lettera b), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il*** consumatore può indirizzare eventuali reclami ***e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce***;	(c) ***le informazioni, inclusi il numero di telefono e l'***indirizzo ***di posta elettronica, sulle modalità di accesso del*** consumatore ***a mezzi di ricorso efficaci nel caso in cui sia soggetto a pratiche sleali, ingannevoli o fraudolente, sul diritto di accesso a meccanismi di risoluzione delle controversie, nonché sui soggetti e le sedi a cui*** può indirizzare eventuali reclami;

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) se il professionista è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro ***di commercio*** in cui il professionista è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;	(d) se il professionista è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro in cui il professionista è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) qualora l'attività del professionista sia soggetta ad autorizzazione, ***gli estremi*** dell'autorità di controllo competente;	(e) qualora l'attività del professionista sia soggetta ad autorizzazione, ***il nome e l'indirizzo*** dell'autorità di controllo competente;

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) se del caso, informazioni sulle conseguenze del mancato rispetto del contratto di servizi finanziari, come pagamenti tardivi/insoluti;

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) se applicabile, l'informazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato;	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il professionista non esercita alcun controllo, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera u

Testo della Commissione	*Emendamento*
(u) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il professionista, con l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza;	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera v bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(v bis) l'indicazione della protezione dei dati personali del consumatore e informazioni in merito all'utilizzo di tali dati in conformità del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), f), g) e p) sono riportate sulla prima pagina in modo visibile.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della ***chiamata*** avviata dal professionista sono dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi conversazione telefonica con il consumatore.	In caso di comunicazioni telefoniche ***o di altre tecniche di comunicazione a distanza***, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della ***comunicazione*** avviata dal professionista sono dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi conversazione telefonica con il consumatore. ***Il professionista notifica inoltre al consumatore se la chiamata è o può essere registrata.***

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere f), g), i), l), m) e q), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "Ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro

	dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva l'obbligo di cui al presente paragrafo, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il professionista fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 ***almeno un giorno*** prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza.	Il professionista fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 ***in tempo utile*** prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite ***meno di un giorno*** prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, gli Stati membri esigono che il professionista invii al consumatore un promemoria, su un supporto durevole, della possibilità di recedere dal contratto a distanza e della procedura da seguire per il recesso, conformemente all'articolo 16 ter. Tale promemoria è fornito al consumatore almeno un giorno dopo la conclusione del contratto a distanza.	Quando le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite ***in tempo utile*** prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, gli Stati membri esigono che il professionista invii al consumatore un promemoria, su un supporto durevole, della possibilità di recedere dal contratto a distanza e della procedura da seguire per il recesso, conformemente all'articolo 16 ter. Tale promemoria è fornito al consumatore almeno un giorno ***e non oltre sette giorni*** dopo la conclusione del contratto a distanza.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono ***messe a disposizione del*** consumatore su un supporto durevole e ***formulate*** in modo da essere di facile lettura, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili.	Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono ***fornite al*** consumatore su un supporto durevole e ***sono presentate in modo leggibile e in un linguaggio semplice*** in modo da essere di facile lettura, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso ***in cui il professionista decida*** di ***stratificare le*** informazioni, deve essere possibile stampare le informazioni di cui al paragrafo 1 come un unico documento.	***In*** caso di ***stratificazione delle*** informazioni, deve essere possibile ***visualizzare, salvare e*** stampare le informazioni di cui al paragrafo 1 come un unico documento.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose sugli obblighi di informazione rispetto a quelle previste dal presente articolo.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 ter – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora il professionista non fornisca al consumatore le informazioni necessarie o le condizioni contrattuali, il periodo di recesso scade dopo 12 mesi e 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto a distanza.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 ter – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ai servizi finanziari ***ai consumatori*** il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:	(a) ai servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 ter – paragrafo 2 – lettera a – trattino 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
— cripto-attività quali definite all'[articolo 3, paragrafo 1, punto 2, della proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE)	***soppressa***

2019/1937, del 24.9.2020 (COM(2020) 593 final)];

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 ter – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché***, per i contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici,*** il professionista preveda la possibilità di utilizzare un pulsante di recesso per agevolare l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Tale pulsante deve riportare chiaramente le parole "Recesso dal contratto" o una formulazione corrispondente inequivocabile.	Gli Stati membri provvedono affinché il professionista preveda la possibilità di utilizzare un pulsante di recesso per agevolare l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Tale pulsante deve riportare chiaramente le parole "Recesso dal contratto" o una formulazione corrispondente inequivocabile ***e deve essere facile da trovare per il consumatore***. ***L'utilizzo del pulsante di recesso dovrebbe garantire che il consumatore possa recedere dal contratto in modo semplice e rapido.***

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 ter – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pulsante di recesso deve essere posizionato in modo visibile e sempre disponibile durante l'intero periodo di recesso sulla stessa interfaccia elettronica utilizzata per concludere il contratto a distanza. Il professionista può anche fornire il pulsante di recesso attraverso un altro canale.	Il pulsante di recesso deve essere posizionato in modo visibile e sempre disponibile durante l'intero periodo di recesso sulla stessa interfaccia elettronica utilizzata per concludere il contratto a distanza. ***Se inviata, l'e-mail di conferma della conclusione del contratto deve recare anche il pulsante di recesso in maniera chiaramente visibile.*** Il professionista può anche fornire il pulsante di recesso attraverso un altro canale.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 ter – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il professionista provvede affinché l'attivazione del pulsante di recesso dia luogo a un immediato avviso di conferma al consumatore dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso, comprendente la data e l'ora in cui è stato esercitato il diritto di recesso. La conferma dell'esercizio del diritto di recesso è fornita dal professionista al consumatore su un supporto durevole.	Il professionista provvede affinché l'attivazione del ***semplice*** pulsante di recesso dia luogo a un immediato avviso di conferma al consumatore dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso, comprendente la data e l'ora in cui è stato esercitato il diritto di recesso. La conferma dell'esercizio del diritto di recesso è fornita dal professionista al consumatore su un supporto durevole.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 ter – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il consumatore è tenuto a identificarsi e a indicare il contratto dal quale intende recedere. Il consumatore è successivamente invitato a confermare il recesso dal contratto tramite un pulsante che riporta le parole "Recesso dal contratto" o una formulazione corrispondente inequivocabile.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e ***al più tardi entro*** trenta giorni di calendario, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al paragrafo 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il professionista riceve la comunicazione di recesso.	3. Il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e ***non oltre*** trenta giorni di calendario, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al paragrafo 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il professionista riceve la comunicazione di recesso.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 16 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il consumatore restituisce al professionista, quanto prima e ***al più tardi entro*** trenta giorni di calendario, qualsiasi importo abbia ricevuto dal professionista. Il periodo decorre dal giorno in cui il consumatore recede dal contratto.	4. Il consumatore restituisce al professionista, quanto prima e ***non oltre*** trenta giorni di calendario, qualsiasi importo abbia ricevuto dal professionista. Il periodo decorre dal giorno in cui il consumatore recede dal contratto.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [***24*** mesi ***dall'***adozione] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre **…** [***18*** mesi ***dalla data di*** adozione ***della presente direttiva***], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi applicano tali disposizioni a decorrere ***dal*** [***data successiva di 24*** mesi ***all'***adozione].	Essi applicano tali disposizioni a decorrere ***da ...*** [***18*** mesi ***dopo la data di*** adozione ***della presente direttiva di modifica***].

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica della direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abrogazione della direttiva 2002/65/CE
Riferimenti	COM(2022)0204 – C9-0175/2022 – 2022/0147(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 18.5.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 18.5.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	24.11.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Stéphanie Yon-Courtin 21.6.2022
Esame in commissione	25.10.2022 30.11.2022
Approvazione	24.1.2023
Esito della votazione finale	+: 51 –: 4 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Csaba Molnár, Denis Nesci, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Sirpa Pietikäinen, Eva Maria Poptcheva, Dorien Rookmaker, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Herbert Dorfmann, Gianna Gancia, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Ville Niinistö, Erik Poulsen, René Repasi
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Susanna Ceccardi, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Pierre Larrouturou, Theresa Muigg, Alessandro Panza

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

51	+
ECR	Denis Nesci
ID	Susanna Ceccardi, Gianna Gancia, Valentino Grant, France Jamet, Alessandro Panza, Marco Zanni
NI	Andor Deli
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Aušra Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Engin Eroglu, Giuseppe Ferrandino, Valérie Hayer, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Eva Maria Poptcheva, Erik Poulsen, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Pedro Marques, Csaba Molnár, Theresa Muigg, René Repasi, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli
The Left	José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Claude Gruffat, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Piernicola Pedicini, Ernest Urtasun

4	-
ECR	Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt

1	0
Verts/ALE	Stasys Jakeliūnas

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti